

TI_GERICHTE 12.2024.92 vom 14. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.92

FR: TI_GERICHTE 12.2024.92 du 14 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2024.92 del 14 maggio 2024

Erwägungen

E. 1

prima frase CPC), bensì anche mediante ratifica a posteriori degli atti già intrapresi, ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO (STF 4A_131/2022 del 20 giugno 2023 consid. 4.3, 5D_142/2017 del 24 aprile 2018 consid. 3.1).

Nel caso specifico, la resistente ha trasmesso una procura sprovvista di data e firma, ma ha poi provveduto a sanare spontaneamente la lacuna producendone una nuova debitamente sottoscritta. Nulla osta pertanto a riconoscere la rappresentanza professionale in giudizio dei suoi patrocinatori.

2.L'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Le disposizioni ordinatorie processuali, come l'ordinanza sulle prove o la decisione che ammette un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (cfr. IICCA del 22 maggio 2023, inc. 12.2023.10, consid. 6, IIIICA del 15 marzo 2021, inc. 13.2020.121, consid. 1, STF 4A_597/2018 del 27 giugno 2019 consid. 1.2.2 e 1.2.3), sono impugnabili in modo indipendente tramite reclamo, ma solamente quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il termine di reclamo è pure di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

3.Nella fattispecie, il gravame della controparte è sicuramente tempestivo. Relativamente al rimedio giuridico esperito, alla sua ricevibilità e al suo fondamento, si osserva quanto segue.

4.L'insorgente ritiene che il dispositivo pretorile n. 3 da lui impugnato, qualificabile quale obbligo di edizione di documenti relativi alla movimentazione di determinati averi patrimoniali, sia una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC) impugnabile mediante reclamo. Il suo pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato, essendo egli tenuto a produrre dati relativi all'utilizzo di reddito e sostanza e quindi attinenti alla sua sfera privata e finanche a quella di una persona terza con sede all'estero (X_____) neppure regolarmente convenuta in causa tramite rogatoria, dal fatto che la controparte non avrebbe alcun diritto di riceverli e che la loro divulgazione sarebbe definitiva e non sanabile a posteriori. RE 1 rileva altresì che il contestato ordine pretorile non troverebbe alcun riscontro nelle domande di giudizio formulate dalla controparte nell'istanza 3 maggio 2024, violerebbe la massima dispositiva e quella attinatoria, sarebbe indagatorio, non motivato, e privo di utilità per la decisione cautelare o di merito.

5. Con la sua risposta, la resistente sostiene che tali censure di RE 1 (che in prima sede si era limitato a opporsi alla postulata edizione di documenti) siano nuove e inammissibili. In ogni caso, essa pure ritiene che il dispositivo n. 3 costituisca una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Osserva tuttavia che la stessa sarebbe riferibile alla domanda di giudizio n. 6 di cui alla sua istanza

E. 2

L'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Le disposizioni ordinarie processuali, come l'ordinanza sulle prove o la decisione che ammette un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (cfr. IIICCA del 22 maggio 2023, inc. 12.2023.10, consid. 6, IIICCA del 15 marzo 2021, inc. 13.2020.121, consid. 1, STF 4A_597/2018 del 27 giugno 2019 consid. 1.2.2 e 1.2.3), sono impugnabili in modo indipendente tramite reclamo, ma solamente quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il termine di reclamo è pure di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

E. 3

maggio 2024 (e meglio che il primo punto del dispositivo n. 3 si poggia sulla sua richiesta n. 6.5), che sarebbe qualificabile quale istanza cautelare probatoria ai sensi dell'art. 158 CPC (come specificato nella sua replica 31 maggio 2024). A suo modo di vedere, essa era giustificata poiché riguardante documenti a rischio di manipolazione relativi a movimentazioni di dubbia liceità per il tramite di un veicolo societario, fondamentali per suffragare la sua azione giudiziaria e che le avrebbero permesso di valutare se inoltrare una causa di merito dopo esperimento del tentativo di conciliazione. La resistente evidenzia inoltre che la misura, succintamente motivata dal primo giudice e ben circoscritta a determinati averi, costituirebbe un corollario strumentale (rispettivamente una misura esecutiva) senza il quale il dispositivo n. 2 (non impugnato ed essenziale anche alla luce dei riscontri peritali) perderebbe di efficacia, giacché permetterebbe di conoscere l'ubicazione degli averi ivi menzionati e dunque di verificare l'osservanza del relativo divieto di disporre. In proposito, la resistente annette al suo scritto (quale doc. 4) l'istanza 5 agosto 2024 da lei presentata allo scopo di permettere alla Pretura di conoscere l'ubicazione nonché ulteriori dettagli relativi ai beni bloccati e verificare l'osservanza di tale divieto.

Infine, osserva che la misura impugnata non arrecherebbe alcun pregiudizio difficilmente riparabile e non riguarderebbe soggetti terzi estranei alla controversia, bensì unicamente RE 1 e una società di cui egli è AU e unico beneficiario economico.

6. Con la replica spontanea 22 agosto 2024 RE 1 evidenzia in sintesi che non poteva in prima sede esprimersi su richieste mai avanzate dalla controparte, che nell'istanza 3 maggio 2024 non era contenuta alcuna domanda ex art. 158 CPC (norma mai menzionata dal Pretore), che la richiesta di edizione ivi contenuta riguardava il merito (come peraltro ammesso dalla resistente), doveva essere postulata nella futura causa di merito ed era pertanto inammissibile in quello stadio procedurale (v. anche decreto supercautelare del 6 maggio 2024) e che il divieto di cui al dispositivo 2 della decisione 10 luglio 2024 era vincolante indipendentemente dal contestato dispositivo n. 3.

7. Con la duplice spontanea 29 agosto 2024, la resistente si riconferma nelle proprie posizioni, ribadendo che il dispositivo impugnato costituisce a suo modo di vedere un'assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, essenziale per verificare la destinazione finale dei beni controversi e verificare il rispetto del divieto di cui al dispositivo n. 2.

8. Nell'ambito delle procedure rette dalla massima dispositiva e da quella attinatoria, vi sono varie possibilità per imporre a una parte convenuta l'obbligo di fornire informazioni. In ambito istruttorio, la parte attrice può ad esempio postulare il suo interrogatorio o la sua deposizione, oppure rivolgerle richieste di edizione di documenti (finanche in via cautelare, qualora siano adempiuti i presupposti di cui all'art. 158 CPC). L'onere di collaborazione trova altresì espressione nell'obbligo di contestare e fornire la controprova rispetto alle allegazioni attoree, nonché nella possibilità di trarre delle conseguenze giuridiche dalla mancata cooperazione. Sussistono inoltre diritti di informazione previsti dal diritto materiale, ad esempio sulla base del diritto al rendiconto (art. 400 cpv. 1 CO), del diritto societario (art. 697 seg., 802 CO), di famiglia (art. 170 cpv. 2 CC) o successorio (art. 607 cpv. 3 o 610 cpv. 2 CC). Trattandosi di diritti materiali, essi possono costituire l'oggetto di un'azione in esecuzione ove il giudice, previo esame completo in fatto e in diritto, può ordinare alla parte convenuta di fornire determinate informazioni o documenti, regolando definitivamente la pretesa, che si esaurisce con l'avvenuta comunicazione. Pertanto, di principio il giudice non può ordinare in via cautelare ex art. 158 o 261 seg. CPC una misura che, per sua natura, è anticipatoria del merito, ovvero implica un effetto definitivo sul destino della pretesa informativa in questione, sicché di regola, e riservate eccezioni, la richiesta di rendiconto in via cautelare non è ammissibile. Più in generale, l'imposizione di obblighi informativi già a titolo cautelare è delicata e può essere ammessa solo in casi particolari (DTF 138 III 728 consid. 2.7, 141 III 564 consid. 4.2.2, STF 4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1; Trezziniin: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2aed. Vol. II, n. 80 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269).

9. Ora, per quanto riguarda l'istanza (super)cautelare 3 maggio 2024 inoltrata da CO 1, essa non contiene alcuna richiesta ai sensi dell'art. 158 CPC, dal momento che non menziona né la norma, né i relativi requisiti. La domanda n. 6 è una semplice domanda di edizione di documenti che avrebbero potuto contribuire a far luce sulla controversia, neppure specificamente correlati con necessità probatorie relative all'ottenimento dei postulati divieti cautelari e non coincidenti con il contenuto del qui impugnato dispositivo n. 3 (come si dirà ancora in seguito). Così come genericamente formulata, essa appare dunque irricevibile, dovendo casomai essere proposta nell'ambito di una procedura di merito, come d'altronde già rilevato dal Pretore (seppur unicamente nell'ambito della decisione supercautelare 6 maggio 2024). Solo a posteriori, con la replica spontanea 31 maggio 2024, l'istante ha provato a sanare la problematica sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere intesa quale istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, accennando brevemente e superficialmente al fatto che tali documenti sarebbero stati esposti a pericolo. Un tale modo di procedere è inammissibile, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria la fase allegatoria termina dopo l'inoltro delle osservazioni del convenuto, a meno che il Pretore ordini eccezionalmente (ciò che non è avvenuto nella fattispecie) un secondo scambio di scritti (Aktenschluss, cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.2, STF 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 3.2, ICCA del 28 aprile 2022, inc.

12.2021.175, consid. 4.1). Comunque sia, la decisione pretorile 10 luglio 2024 non risulta fondata sull'art. 158 CPC, considerato che neppure lo menziona né tantomeno espone o analizza i presupposti che lo contraddistinguono.

10. Dal contenuto del suddetto Decreto cautelare, di natura non finale (decisione cautelare intermedia) si evince unicamente che il primo giudice, alla luce delle verifiche peritali e delle criticità importanti evidenziate dal perito, ha ritenuto necessario e giustificato impedire eventuali atti distrattivi da parte del convenuto, inibendogli la possibilità di movimentare ancora gli importi fuoriusciti da H_____ e finiti sul conto di Dubai di X_____ e di disporre dei beni verosimilmente acquistati mediante mezzi già di pertinenza di H_____, divieti che sono sfociati nel dispositivo n. 2. Al contempo, ha invitato RE 1 a comunicare, documentandoli, gli eventuali atti da lui compiuti relativamente ai beni oggetto del suddetto divieto, ciò che ha concretizzato nel dispositivo n. 3. Quest'ultimo risulta tuttavia privo di motivazione, giacché è semplicemente preannunciato all'interno dei considerandi, senza alcun riferimento a norme di legge o spiegazioni. La lacuna rende oltremodo difficoltoso comprendere le basi giuridiche e i ragionamenti che hanno indotto il Pretore a pronunciarlo. Esso è sicuramente correlato con quello precedente (n. 2), riguardando i medesimi beni, ma non pare una semplice misura di esecuzione ex art. 267 CPC volta a conferirgli efficacia, dal momento che è mirato (anche) a ricostruire movimentazioni passate e che comunque i divieti di disporre hanno una loro valenza autonoma.

Pur riguardando anche aspetti probatori (obbligo di produrre documentazione) tale dispositivo, essendo stato ordinato in via cautelare, inserito in un Decreto cautelare per cui il Pretore ha unicamente indicato il rimedio dell'appello, correlato come detto con il provvedimento cautelare di cui al dispositivo n. 2 e formulato quale obbligo per il convenuto di fornire indicazioni e documenti giustificativi su determinate movimentazioni di beni che potrebbero essere avvenute nell'arco temporale ivi indicato, con annessa comminatoria penale ai sensi dell'art. 292 CPS, si apparenta piuttosto a una richiesta informativa e/o di rendiconto in via cautelare. Come tale, esso sarebbe piuttosto impugnabile mediante appello (con le riserve qui sopra evidenziate al considerando 8). Comunque sia, le menzionate difficoltà nell'inquadrare correttamente la natura giuridica e il senso dell'ordine pretorile, che sancisce in maniera definitiva degli obblighi di cooperazione del convenuto, toccando anche gli interessi di una società terza con sede all'estero non convenuta in causa e comportando il rischio di incorrere in una condanna penale (v. in proposito anche STF 5A_215/2016 del 26 settembre 2016 consid. 1.2, 5A_548/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.3), inducono a valutare con minore rigidità la scelta del rimedio giuridico operata dall'insorgente e a entrare nel merito delle sue censure (senza contare che egli ha chiesto di considerare se del caso il suo gravame quale appello, consapevole delle criticità qui sopra esposte).

11. I contestati obblighi di cui al dispositivo n. 3 potrebbero senz'altro consentire di verificare se i beni bloccati mediante il dispositivo n. 2 siano ancora in possesso e/o di proprietà di RE 1, rispettivamente se tali divieti siano da mantenere, adeguare o abrogare, nonché di chiarire ulteriormente la situazione ai fini della risoluzione della controversia. Nondimeno, essi vanno come detto oltre la semplice misura di esecuzione (ordinabile anche d'ufficio ex art. 267 CPC), non trovano riscontro in una corrispondente domanda di giudizio dell'istante cautelare (ritenuto che la richiesta n. 6 dell'istanza 3 maggio 2024 sollecitava un'edizione di documenti non riferita ai beni asseritamente acquistati da RE 1

presso la L_____ SA o la T_____ SA, né alla ricostruzione delle movimentazioni dei vari averi qui in discussione), e si pongono pertanto in contrasto, come rettamente rileva l'insorgente, con la massima dispositiva e con il principio attinatorio che reggono la presente procedura. Essi neppure sono fondati e motivati sulla base dell'art. 158 CPC, e oltrepassano la semplice richiesta di documentazione, pretendendo (apparentemente) dal convenuto di fornire delle spiegazioni che mal si conciliano con il summenzionato divieto di massima di ordinare un rendiconto già in via cautelare. Ne discende che il dispositivo n. 3 dev'essere annullato, ritenuto che le relative informazioni potranno essere se del caso pretese dal convenuto entro i margini d'azione del giudice, rispettivamente sulla base delle richieste che la parte CO 1 vorrà formulare nelle debite forme e sedi.

12. Per tutti questi motivi il gravame di RE 1, qui trattato quale appello, dev'essere accolto, con conseguente annullamento del dispositivo n. 3 della decisione 10 luglio 2024. Gli altri dispositivi rimangono invariati.

13. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza della resistente (art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

§. Di conseguenza, la decisione 10 luglio 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/ CM.2024.291) è così riformata:

II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico di CO 1 in liquidazione, che rifonderà a RE 1 identico importo per ripetibili di seconda sede.

- ti ed ,

;

- .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di riconsunzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 4

L'insorgente ritiene che il dispositivo pretorile n. 3 da lui impugnato, qualificabile quale obbligo di edizione di documenti relativi alla movimentazione di determinati averi patrimoniali, sia una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC) impugnabile mediante reclamo. Il suo pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato, essendo egli tenuto a produrre dati relativi all'utilizzo di reddito e sostanza e quindi attinenti alla sua sfera privata e finanche a quella di una persona terza con sede all'estero (X_____) neppure regolarmente convenuta in causa tramite rogatoria, dal fatto che la controparte non avrebbe alcun diritto di riceverli e che la loro divulgazione sarebbe definitiva e non sanabile a posteriori. RE 1 rileva altresì che il contestato ordine pretorile non troverebbe alcun riscontro nelle domande di giudizio formulate dalla controparte nell'istanza 3 maggio 2024, violerebbe la massima dispositiva e quella attinatoria, sarebbe indagatorio, non motivato, e privo di utilità per la decisione cautelare o di merito.

E. 5

Con la sua risposta, la resistente sostiene che tali censure di RE 1 (che in prima sede si era limitato a opporsi alla postulata edizione di documenti) siano nuove e inammissibili. In ogni caso, essa pure ritiene che il dispositivo n. 3 costituisca una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Osserva tuttavia che la stessa sarebbe riferibile alla domanda di giudizio n. 6 di cui alla sua istanza 3 maggio 2024 (e meglio che il primo punto del dispositivo n. 3 si poggia sulla sua richiesta n. 6.5), che sarebbe qualificabile quale istanza cautelare probatoria ai sensi dell'art. 158 CPC (come specificato nella sua replica 31 maggio 2024). A suo modo di vedere, essa era giustificata poiché riguardante documenti a rischio di manipolazione relativi a movimentazioni di dubbia liceità per il tramite di un veicolo societario, fondamentali per suffragare la sua azione giudiziaria e che le avrebbero permesso di valutare se inoltrare una causa di merito dopo esperimento del tentativo di conciliazione. La resistente evidenzia inoltre che la misura, succintamente motivata dal primo giudice e ben circoscritta a determinati averi, costituirebbe un corollario strumentale (rispettivamente una misura esecutiva) senza il quale il dispositivo n. 2 (non impugnato ed essenziale anche alla luce dei riscontri peritali) perderebbe di efficacia, giacché permetterebbe di conoscere l'ubicazione degli averi ivi menzionati e dunque di verificare l'osservanza del relativo divieto di disporre. In proposito, la resistente annette al suo scritto (quale doc. 4) l'istanza 5 agosto 2024 da lei presentata allo scopo di permettere alla Pretura di conoscere l'ubicazione nonché ulteriori dettagli relativi ai beni bloccati e verificare l'osservanza di tale divieto. Infine, osserva che la misura impugnata non arrecherebbe alcun

pregiudizio difficilmente riparabile e non riguarderebbe soggetti terzi estranei alla controversia, bensì unicamente RE 1 e una società di cui egli è AU e unico beneficiario economico.

E. 6

Con la replica spontanea 22 agosto 2024 RE 1 evidenzia in sintesi che non poteva in prima sede esprimersi su richieste mai avanzate dalla controparte, che nell'istanza 3 maggio 2024 non era contenuta alcuna domanda ex art. 158 CPC (norma mai menzionata dal Pretore), che la richiesta di edizione ivi contenuta riguardava il merito (come peraltro ammesso dalla resistente), doveva essere postulata nella futura causa di merito ed era pertanto inammissibile in quello stadio procedurale (v. anche decreto supercautelare del 6 maggio 2024) e che il divieto di cui al dispositivo 2 della decisione 10 luglio 2024 era vincolante indipendentemente dal contestato dispositivo n. 3.

E. 7

Con la duplice spontanea 29 agosto 2024, la resistente si riconferma nelle proprie posizioni, ribadendo che il dispositivo impugnato costituisce a suo modo di vedere un'assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, essenziale per verificare la destinazione finale dei beni controversi e verificare il rispetto del divieto di cui al dispositivo n. 2.

E. 8

Nell'ambito delle procedure rette dalla massima dispositiva e da quella attinatoria, vi sono varie possibilità per imporre a una parte convenuta l'obbligo di fornire informazioni. In ambito istruttorio, la parte attrice può ad esempio postulare il suo interrogatorio o la sua deposizione, oppure rivolgerle richieste di edizione di documenti (finanche in via cautelare, qualora siano adempiuti i presupposti di cui all'art. 158 CPC). L'onere di collaborazione trova altresì espressione nell'obbligo di contestare e fornire la controprova rispetto alle allegazioni attoree, nonché nella possibilità di trarre delle conseguenze giuridiche dalla mancata cooperazione. Sussistono inoltre diritti di informazione previsti dal diritto materiale, ad esempio sulla base del diritto al rendiconto (art. 400 cpv. 1 CO), del diritto societario (art. 697 seg., 802 CO), di famiglia (art. 170 cpv. 2 CC) o successorio (art. 607 cpv. 3 o 610 cpv. 2 CC). Trattandosi di diritti materiali, essi possono costituire l'oggetto di un'azione in esecuzione ove il giudice, previo esame completo in fatto e in diritto, può ordinare alla parte convenuta di fornire determinate informazioni o documenti, regolando definitivamente la pretesa, che si esaurisce con l'avvenuta comunicazione. Pertanto, di principio il giudice non può ordinare in via cautelare ex art. 158 o 261 seg. CPC una misura che, per sua natura, è anticipatoria del merito, ovvero implica un effetto definitivo sul destino della pretesa informativa in questione, sicché di regola, e riservate eccezioni, la richiesta di rendiconto in via cautelare non è ammissibile. Più in generale, l'imposizione di obblighi informativi già a titolo cautelare è delicata e può essere ammessa solo in casi particolari (DTF 138 III 728 consid. 2.7, 141 III 564 consid. 4.2.2, STF 4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2 a ed. Vol. II, n. 80 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269).

E. 9

Ora, per quanto riguarda l'istanza (super)cautelare 3 maggio 2024 inoltrata da CO 1, essa non contiene alcuna richiesta ai sensi dell'art. 158 CPC, dal momento che non menziona né la norma, né i relativi requisiti. La domanda n. 6 è una semplice domanda di edizione di

documenti che avrebbero potuto contribuire a far luce sulla controversia, neppure specificamente correlati con necessità probatorie relative all'ottenimento dei postulati divieti cautelari e non coincidenti con il contenuto del qui impugnato dispositivo n. 3 (come si dirà ancora in seguito). Così come genericamente formulata, essa appare dunque irricevibile, dovendo casomai essere proposta nell'ambito di una procedura di merito, come d'altronde già rilevato dal Pretore (seppur unicamente nell'ambito della decisione supercautelare 6 maggio 2024). Solo a posteriori, con la replica spontanea 31 maggio 2024, l'istante ha provato a sanare la problematica sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere intesa quale istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ex art.158 CPC, accennando brevemente e superficialmente al fatto che tali documenti sarebbero stati esposti a pericolo. Un tale modo di procedere è inammissibile, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria la fase allegatoria termina dopo l'inoltro delle osservazioni del convenuto, a meno che il Pretore ordini eccezionalmente (ciò che non è avvenuto nella fattispecie) un secondo scambio di scritti ("Aktenschluss", cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.2, STF 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 3.2, IICCA del 28 aprile 2022, inc. 12.2021.175, consid. 4.1). Comunque sia, la decisione pretorile 10 luglio 2024 non risulta fondata sull'art. 158 CPC, considerato che neppure lo menziona né tantomeno espone o analizza i presupposti che lo contraddistinguono.

E. 10

Dal contenuto del suddetto "Decreto cautelare", di natura non finale (decisione cautelare intermedia) si evince unicamente che il primo giudice, alla luce delle verifiche peritali e delle criticità importanti evidenziate dal perito, ha ritenuto necessario e giustificato impedire eventuali atti distrattivi da parte del convenuto, inibendogli la possibilità di movimentare ancora gli importi fuoriusciti da H_____ e finiti sul conto di Dubai di X_____ e di disporre dei beni verosimilmente acquistati mediante mezzi già di pertinenza di H_____, divieti che sono sfociati nel dispositivo n. 2. Al contempo, ha "invitato" RE 1 a comunicare, documentandoli, gli eventuali atti da lui compiuti relativamente ai beni oggetto del suddetto divieto, ciò che ha concretizzato nel dispositivo n. 3. Quest'ultimo risulta tuttavia privo di motivazione, giacché è semplicemente preannunciato all'interno dei considerandi, senza alcun riferimento a norme di legge o spiegazioni. La lacuna rende oltremodo difficoltoso comprendere le basi giuridiche e i ragionamenti che hanno indotto il Pretore a pronunciarlo. Esso è sicuramente correlato con quello precedente (n. 2), riguardando i medesimi beni, ma non pare una semplice misura di esecuzione ex art. 267 CPC volta a conferirgli efficacia, dal momento che è mirato (anche) a ricostruire movimentazioni passate e che comunque i divieti di disporre hanno una loro valenza autonoma. Pur riguardando anche aspetti probatori (obbligo di produrre documentazione) tale dispositivo, essendo stato ordinato "in via cautelare", inserito in un "Decreto cautelare" per cui il Pretore ha unicamente indicato il rimedio dell'appello, correlato come detto con il provvedimento cautelare di cui al dispositivo n. 2 e formulato quale obbligo per il convenuto di fornire indicazioni e documenti giustificativi su determinate movimentazioni di beni che potrebbero essere avvenute nell'arco temporale ivi indicato, con annessa comminatoria penale ai sensi dell'art. 292 CPS, si apparenza piuttosto a una richiesta informativa e/o di rendiconto in via cautelare. Come tale, esso sarebbe piuttosto impugnabile mediante appello (con le riserve qui sopra evidenziate al considerando 8). Comunque sia, le menzionate difficoltà nell'inquadrare correttamente la natura giuridica e il senso dell'ordine pretorile, che sancisce in maniera definitiva degli obblighi di cooperazione del convenuto, toccando anche gli interessi di una società terza

con sede all'estero non convenuta in causa e comportando il rischio di incorrere in una condanna penale (v. in proposito anche STF 5A_215/2016 del 26 settembre 2016 consid. 1.2, 5A_548/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.3), inducono a valutare con minore rigidità la scelta del rimedio giuridico operata dall'insorgente e a entrare nel merito delle sue censure (senza contare che egli ha chiesto di considerare se del caso il suo gravame quale appello, consapevole delle criticità qui sopra esposte).

E. 11

I contestati obblighi di cui al dispositivo n. 3 potrebbero senz'altro consentire di verificare se i beni bloccati mediante il dispositivo n. 2 siano ancora in possesso e/o di proprietà di RE 1, rispettivamente se tali divieti siano da mantenere, adeguare o abrogare, nonché di chiarire ulteriormente la situazione ai fini della risoluzione della controversia. Nondimeno, essi vanno come detto oltre la semplice misura di esecuzione (ordinabile anche d'ufficio ex art. 267 CPC), non trovano riscontro in una corrispondente domanda di giudizio dell'istante cautelare (ritenuto che la richiesta n. 6 dell'istanza 3 maggio 2024 sollecitava un'edizione di documenti non riferita ai beni asseritamente acquistati da RE 1 presso la L_____ SA o la T_____ SA, né alla ricostruzione delle movimentazioni dei vari averi qui in discussione), e si pongono pertanto in contrasto, come rettamente rileva l'insorgente, con la massima dispositiva e con il principio attitatorio che reggono la presente procedura. Essi neppure sono fondati e motivati sulla base dell'art. 158 CPC, e oltrepassano la semplice richiesta di documentazione, pretendendo (apparentemente) dal convenuto di fornire delle spiegazioni che mal si conciliano con il summenzionato divieto di massima di ordinare un rendiconto già in via cautelare. Ne discende che il dispositivo n. 3 dev'essere annullato, ritenuto che le relative informazioni potranno essere se del caso pretese dal convenuto entro i margini d'azione del giudice, rispettivamente sulla base delle richieste che la parte CO 1 vorrà formulare nelle debite forme e sedi.

E. 12

Per tutti questi motivi il gravame di RE 1, qui trattato quale appello, dev'essere accolto, con conseguente annullamento del dispositivo n. 3 della decisione 10 luglio 2024. Gli altri dispositivi rimangono invariati.

E. 13

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza della resistente (art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: I. Il "reclamo" 17 luglio 2024 di RE 1 è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 10 luglio 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/ CM.2024.291) è così riformata: 1. Invariato. 2. Invariato. 3. Annullato. 4. Invariato. II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico di CO 1 in liquidazione, che rifonderà a RE 1 identico importo per ripetibili di seconda sede. III. Notificazione: - ti ed , ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricasazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.